

requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 748 del codice della navigazione laddove prevede che: “salva diversa disposizione non si applicano le disposizioni del codice agli aeromobili militari, di dogana, delle forze di Polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato”;

Rilevata la necessità di provvedere all'aggiornamento normativo ed organizzativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di armonizzare la stessa al vigente contesto normativo nazionale ed internazionale in ambito aeronautico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, espleta le funzioni di Autorità di regolazione operativa e tecnica, certificazione, vigilanza e controllo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo, secondo quanto previsto dall'art. 748 della parte aeronautica del Codice della navigazione.

2. Sono fatte salve le competenze specifiche di altre autorità ed enti aeronautici, civili e militari, in ambito nazionale ed internazionale, nei cui confronti il Dipartimento attiva il necessario coordinamento e stipula, all'occorrenza, convenzioni per attività di cooperazione e consulenza.

Art. 2.

1. La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, avvalendosi dell'Area soccorso aereo, svolge le funzioni di operatore aereo nell'ambito delle attività affidate al Corpo e, in relazione alle risorse economiche assegnate e nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio reso, provvede all'organizzazione dei reparti di volo sul territorio, all'acquisizione e gestione di aeromobili, relative parti e pertinenze, materiali operativi, tecnici e di supporto al suolo nonché alle esigenze di formazione ed addestramento del personale pilota, specialista ed elisoccorritore.

Art. 3.

1. Nell'espletamento delle attività previste nei precedenti articoli, il Dipartimento assicura gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 216/2008, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, del Regolamento stesso.

2. La normativa tecnica applicabile in ambito operazioni volo, aeronavigabilità e manutenzione dei prodotti aeronautici, formazione e certificazione del personale aeronavigante è sviluppata tenuto conto degli specifici compiti d'istituto del Corpo con il mezzo aereo, avendo a riferi-

mento i regolamenti di implementazione emessi dall'European Aviation Safety Agency EASA ovvero la normativa nazionale emanata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o dal Ministero della difesa ed assicurando adeguati livelli di qualità e sicurezza del volo.

Art. 4.

1. Con successivi decreti, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile provvede:

a) a ridefinire l'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo, con riguardo agli organici, ai compiti ed alle figure responsabili;

b) ad aggiornare le disposizioni concernenti l'istituzione e la gestione del Registro degli aeromobili del Corpo ed i relativi requisiti per l'ammissione degli stessi alla navigazione aerea;

c) ad aggiornare la disciplina dei requisiti per l'ammissione ai corsi teorico - pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio ed il rinnovo, nonché delle cause di revoca e di sospensione dei titoli per il personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo;

d) ad aggiornare i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo e stabilire le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami;

2. Con successivi provvedimenti del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono approvati i manuali operativi per definire norme tecniche e procedure necessarie per l'espletamento delle attività di volo e per il mantenimento degli aeromobili in condizione di aeronavigabilità.

Art. 5.

1. La disciplina attuale rimane in vigore fino all'emanazione dei decreti indicati all'art. 4. Ogni ulteriore disposizione in contrasto con le previsioni del presente decreto è abrogata.

Roma, 10 dicembre 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A13257

DECRETO 13 dicembre 2012.

Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136, del 14 giugno 2007;



Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 con il quale, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei gestori delle attività di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la registrazione, è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012 a favore delle Commissioni comunali e provinciali per l'esame delle predette istanze;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214, del 12 settembre 1996;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione, nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attività di spettacolo viaggiante;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007*

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, di seguito denominato decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007*

1. All'art. 2 del decreto, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:

«i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;

l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007*

1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»;

b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.»

c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»;


d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-ter. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.»

e) al comma 6, dopo le parole: "provinciale di vigilanza" sono inserite le seguenti: "ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo".

f) al comma 7, la parola "metallica" è soppressa.



Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. Al comma 2, dell'art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell'attività sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.».

2. Al comma 2, lettera *d*), dell'art. 5 del decreto, sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato».

Art. 5.

Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. Al comma 2, dell'art. 6 del decreto, la parola: «professionista» è sostituita dalla seguente: «tecnico».

2. Al comma 1, dell'art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni ovvero schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A13268

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 2012.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

IL DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti [Testo A] (d'ora in poi T.U.);

Visto il decreto dirigenziale 11 febbraio 2004, del Ministero della giustizia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2004), recante «L'attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale»;

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante «Le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa [Testo A] e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

